

Dott. Comm. Paolo Triberti
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purgè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Avv. Vittorio Versace

Dott. Luca Insabato Cons. Lav. – Of Counsel
Avv. Luca Ponzoni – Of Counsel
Avv. Patrizia Tovazzi – Of Counsel

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Avv. Federica Ballerini
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. Comm. Fabio Gemelli
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Comm. Alberto Mariani
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Alessandro Pozzi
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. ssa Tzvetelina Spassov Esp. Contabile
Dott. Comm. Gloria Torre
Avv. Stefano Versace
Dott. Comm. Yi Wu

Dott.ssa Cristina Castelli
Dott.ssa Federica Mastromarino
Dott.ssa Camilla Santinoli
Dott.ssa Francesca Vanacore

Milano
20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale
20123 – S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino
10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma
00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail: segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Milano, 7 febbraio 2019

Comunicazione n. 4/2019

Oggetto: Certificazione Unica 2019

Gentili Clienti,

Con la presente Comunicazione ricordiamo la scadenza per la predisposizione e invio della **Certificazione Unica “CU 2019”, relativa ai redditi 2018.**

Il modello, ormai adottato dal 2015, è volto a certificare i dati reddituali e previdenziali dei **lavoratori dipendenti e assimilati**, nonché i dati relativi ai redditi di **lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.**

La Certificazione Unica si suddivide in **“Ordinaria”** da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il **7 marzo 2019**, e **“Sintetica”**, da inviare al percettore delle somme **entro il 1° aprile 2019** (il 31 marzo cade di domenica).

L'invio al percettore è a carico di ciascun sostituto d'imposta e può essere effettuato elettronicamente, se il percettore è in grado di scaricare la certificazione e stamparla, mentre non può essere utilizzato l'invio telematico in caso di consegna della certificazione agli eredi.

È sempre facoltà del percettore richiedere l'invio cartaceo della CU.

1. SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO

Sono tenuti alla predisposizione e all'invio della Certificazione Unica 2019 coloro che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte riferite a:

- **redditi di lavoro autonomo** di cui all'art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. Si ricorda che è necessario certificare anche i redditi di lavoro autonomo corrisposti ai soggetti c.d. minimi (art. 27 DL 98/2011) e ai soggetti c.d. forfetari (art. 1 L. 190/2014), benché i relativi compensi non siano soggetti a ritenuta d'acconto;

- **provvigioni** comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2018, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;

- **corrispettivi erogati nel 2018 per prestazioni relative a contratti d'appalto** cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;

- **indennità** corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR).

Ricordiamo inoltre che sono obbligati alla predisposizione e invio della Certificazione Unica gli **intermediari immobiliari** che nel corso del 2018, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 50/2017, hanno operato delle ritenute del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi percepiti e relativi a contratti di locazioni brevi.

2. CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, l'adempimento sarà predisposto direttamente dallo stesso.

I Clienti, invece, che gestiscono in proprio la contabilità e vogliono avvalersi dello Studio per il servizio di predisposizione della Certificazione Unica, sono invitati a trasmettere la relativa documentazione **entro e non oltre venerdì 15 febbraio**.

3. SANZIONI

Le sanzioni applicabili in caso di omessa, tardiva e errata presentazione della Certificazione Unica rimangono quelle già vigenti per l'anno 2017, ovvero:

- Euro 100 per ogni CU, con un massimo di Euro 50.000;
- Euro 33,33 per ogni CU, con un massimo di Euro 20.000, se la CU corretta è trasmessa entro 60 giorni dal termine di presentazione;
- Nessuna sanzione se la certificazione unica errata, inviata entro il 7 marzo, è poi corretta e trasmessa entro i successivi cinque giorni.

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati